

▼B

2. In relazione alle loro responsabilità di trasmettere le informazioni pertinenti all'IMSOC e al trattamento di dati personali che potrebbe risultare da tali attività, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

3. In relazione alla sua responsabilità di gestire l'IMSOC e al trattamento di dati personali che potrebbe risultare da tale attività, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

4. Gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE nella misura del necessario al fine di salvaguardare l'interesse di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e f) di tale direttiva.

5. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 1, e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001 laddove tale limitazione costituisca una misura necessaria a salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) ed e), di tale regolamento, durante il periodo in cui si pianificano o eseguono azioni tese a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti o a garantire l'applicazione di tale normativa nel caso specifico cui fanno riferimento le informazioni.

*Articolo 136***Sicurezza dei dati**

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché l'IMSOC sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001 rispettivamente.

TITOLO VII

AZIONI ESECUTIVE*CAPO I**Azioni delle autorità competenti e sanzioni**Articolo 137***Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione**

1. Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.

2. In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.

▼B

3. Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:
- a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
 - b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.

*Articolo 138***Azioni in caso di accertata non conformità**

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
- a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore; e
 - b) adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.

2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti:

- a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;
- b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;
- c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;
- d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;
- e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
- f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;
- g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;

▼B

- i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
- j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;
- k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.

3. Le autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:

- a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
- b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.

5. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:

- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
- b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
- c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2.

*Articolo 139***Sanzioni**

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.



Articolo 140

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del presente regolamento.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
 - b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
 - c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell'Unione e nazionale.

CAPO II

Misure di verifica dell'attuazione dell'Unione

Articolo 141

Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro

1. Se la Commissione dispone di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro e se tali disfunzioni possono costituire un rischio sanitario diffuso per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, o comportare una diffusa violazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta, mediante atti di esecuzione, una o più tra le seguenti misure, da applicare finché tali disfunzioni non siano eliminate:
 - a) il divieto di mettere a disposizione sul mercato o trasportare, spostare o altrimenti movimentare determinati animali o merci a cui sono attinenti le disfunzioni del sistema di controllo;
 - b) condizioni particolari per le attività, gli animali o le merci di cui alla lettera a);
 - c) la sospensione dello svolgimento dei controlli ufficiali nei posti di controllo frontaliere o in altri punti di controllo interessati dalle disfunzioni del sistema dei controlli ufficiali, o la revoca di tali posti di controllo frontaliere o punti di controllo;
 - d) altre misure temporanee necessarie per contenere tale rischio finché le disfunzioni non siano eliminate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo quando lo Stato membro interessato non ha posto rimedio alla situazione su richiesta della Commissione ed entro i termini opportuni da essa stabiliti.